



COPIA

Numero Registro Delibere 27

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI.

L'anno duemiladieci addi trenta del mese di Luglio alle ore 10,00 convocato come da avvisi iscritti in data 24/07/2010 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott. Giovanni Antonio Femia, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N.	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	FEMIA GIOVANNI ANTONIO	Presidente	SI	10	GENNARO GIANCARLO	Consigliere	SI
2	FEMIA ROCCO	Sindaco	SI	11	LUPIS DOMENICO	Consigliere	SI
3	FEMIA GIUSEPPE	Consigliere	SI	12	LOMBARDO ADRIANA	Consigliere	SI
4	IERACI VINCENZO	Consigliere	SI	13	CARBONE CARMELO	Consigliere	SI
5	MAZZAFERRO DOMENICO	Consigliere	SI	14	FEMIA ROCCO ANTONIO	Consigliere	NO
6	AGOSTINO ROCCO	Consigliere	SI	15	CANDIDO FRANCESCO	Consigliere	SI
7	MISSERIANNI VINCENZO	Consigliere	NO	16	AGRIPPO ROCCO	Consigliere	SI
8	MARRAPODI FRANCESCO	Consigliere	SI	17	MARCELLINO NICOLA	Consigliere	SI
9	ALBANESE GIUSEPPE	Consigliere	SI				

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Palmisani

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 14 su n. 16 Consiglieri in carica, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

Per quanto concerne la regolarità tecnica **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** la Dott.ssa Donatella Palmisani

Per quanto concerne la regolarità contabile **NON NECESSITA PARERE**

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
 Pubblicato all' Albo Pretorio di questo Comune

per giorni 15

dal 15.08.2010 al 06.09.2010

Marina di Gioiosa J. Il 07.08.2010

Il RESP. DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'esigenza di disciplinare l'uso dei beni concessi all'ente in virtù della legge 109/1996 al fine di promuovere il loro riutilizzo per finalità istituzionali e di utilizzazione sociale, al fine che gli stessi siano mezzo di sviluppo e di riscatto del territorio comunale;

ATTESO dover attenersi nella gestione e nelle procedure di affidamento dei predetti beni ai principi di trasparenza, legalità, e pubblica concorrenza

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto sotto la lett.a), composto da n.13 articoli;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi da n.15 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della Legge 109/1996 ed acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente che si allega alla presente deliberazione sotto la lett.a), composto da n.13.-

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet dell'ente del presente regolamento comunale;

DI TRASMETTERE copia del Regolamento approvato ai Responsabili di Settore dell'ente per quanto di competenza;

DI TRASMETTERE copia del Regolamento approvato a Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria per opportuna conoscenza

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA
AI SENSI DELLA LEGGE 109/96 DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA**

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

8

INDICE

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Unità operativa speciale beni confiscati

Articolo 4 –Albo speciale

Articolo 5 - Enti beneficiari

Articolo 6 - Concessione in uso dei beni a terzi. Modalità e organo competente

Articolo 7 - Concessione in uso dei beni a terzi. Criteri e procedimento di assegnazione

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

Articolo 9 - Durata

Articolo 10 - Cessione del bene e del contratto

Articolo 11 - Controlli

Articolo 12 - Potere sanzionatorio

Articolo 13 - Normativa transitoria e finale



ARTICOLO 1 - Finalità e oggetto

Il Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** in conformità alle finalità della legge 109/96 e successive modifiche e integrazioni, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati dall'ente per finalità istituzionali.

ARTICOLO 2 - Principi

Il Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

ARTICOLO 3 Unità operativa speciale beni confiscati

E' istituita l'Unità operativa speciale beni confiscati alla mafia che si occupa di tutte le problematiche inerenti la concreta applicazione della L. 109/96 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ufficio, che opera con il supporto di tutti i Settori comunali, è diretto dal Segretario Generale.

ARTICOLO 4 - Albo speciale

E' istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA**.
Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del preventivo, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul portale dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ARTICOLO 5 - Enti beneficiari

I beni di cui all'art.1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti dicui al testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 - Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Municipale, dei beni di cui all'art.1, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ARTICOLO 7 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione



La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio curata dal Segretario Generale su direttiva della Giunta Municipale che ne fissa criteri, modalità e i relativi punteggi.

Il Segretario Generale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art.1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale dell'ente per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di dai soggetti di cui **MARINA DI GIOIOSA JONICA** i all'art. 5 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.



Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.

Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Segretario Generale acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, la Giunta Municipale non può adottare il provvedimento concessorio.

ARTICOLO 8 - Obblighi del concessionario

Il capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare la Legge n.46/90 e il D.Lgs. n.626/94 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

o) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** ;

p) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA**

q) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ARTICOLO 9 - Durata

Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene. Comunque la concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 20 (venti).

La concessione è rinnovabile con procedura semplificata .

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di **MARINA DI GIOIOSA JONICA** almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrono i motivi di cui all'art 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10- Cessione del bene e del contratto

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ARTICOLO 11- Controlli

E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il Segretario Generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Segretario Generale può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 12- Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione.
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori.
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria.

ARTICOLO 13- Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.



Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giovanni Antonio Femia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
IL FUNZIONARIO
del Servizio Finanziario

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;
l'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23.08.10, Prot. N. 10628 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 23.08.10

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000:

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE e consta di n. 10 fogli



IL RESPONSABILE
Dott.ssa Donatella Palmisani